



Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

A.G. 107

16 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	107
Titolo:	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
Norma di riferimento:	articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – è finalizzato a dare attuazione all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

L'articolo 2 della legge n. 163/2017 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-19. In primo luogo, viene indicato il campo di applicazione delle disposizioni in esame (articolo 1) e sono integrate le definizioni contenute al regolamento (UE) n. 517/2014 (di seguito indicato come: Regolamento) e all'articolo 2 del D.P.R. n. 146/2018 (articolo 2).</p> <p>Vengono, quindi, introdotte una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none">• prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (articolo 3);• controllo delle perdite di gas fluorurati a effetto serra (articolo 4);	<p>La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 2, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, sulle sanzioni introdotte viene riportato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• sull'articolo 3 ed, in particolare, sui commi 1 e 2, la RT afferma che, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, tali norme comportano maggiori entrate per la finanza pubblica; sul comma 3, invece, trattandosi di fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto dall'articolo 3,

- installazione e controllo del sistema di rilevamento delle perdite (articolo 5);
- tenuta dei registri conservati nella banca dati di cui al D.P.R. n. 146/2018 (articolo 6);
- recupero dei gas fluorurati a effetto serra (in cui si ripropone, in sostanza, quanto già previsto all'articolo 4 del D.lgs. 26/2013) (articolo 7);
- certificazioni previste dall'articolo 10 del Regolamento (articolo 8);
- restrizioni all'immissione in commercio previste dall'articolo 11 del Regolamento (articolo 9);
- etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature di cui all'articolo 12 del Regolamento (che conferma il regime sanzionatorio già previsto all'articolo 7 del D.lgs. 26/2013) (articolo 10);
- controllo dell'uso di esafluoruro di zolfo nelle attività disciplinate all'articolo 13 del Regolamento (si conferma in larga parte il regime sanzionatorio dell'articolo 8 del D.lgs. 26/2013) (articolo 11);
- precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14 del Regolamento (articolo 12);
- riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, assegnazione e trasferimento delle quote e autorizzazioni all'utilizzo delle quote, ai sensi degli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (articolo 13);
- iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi di cui all'articolo 17 del Regolamento (articolo 14);
- comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del Regolamento (articolo 15).

L'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni, confermando che, come previsto a legislazione vigente, l'attività di vigilanza e accertamento è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma specifica poi che il Ministero si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).

L'articolo 17 conferma che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dal presente decreto siano versati all'entrata del

- comma 3 del D.lgs n. 26/2013, la RT afferma che quest'ultima norma comporta uguali o minori entrate per la finanza pubblica;
- l'articolo 4, dal momento che si tratta di una fattispecie sanzionatoria che riprende solo in parte quanto disposto all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 26/2013, secondo la RT comporta uguali o minori entrate per la finanza pubblica;
 - sull'articolo 5, ed in particolare sul comma 1, la RT afferma che trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende in parte quanto già disposto all'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 26/2013, per adeguarla al nuovo Regolamento, la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica; sui restanti commi da 2 a 4 la RT afferma che, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, tali norme comportano maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - sull'articolo 6, trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, la RT afferma che la norma comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - sull'articolo 7, secondo la RT tale disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica (in quanto ripropone l'articolo 4 del D.lgs. n. 26/2013);
 - sull'articolo 8, ed in particolare sui commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, la RT afferma che trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie tali disposizioni comportano maggiori entrate per la finanza pubblica; sul comma 2, invece, secondo la RT tale disposizione non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica in quanto ripropone l'articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 26/2013; infine, sul comma 8, trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, la RT afferma che tale norma comporta pari o maggiori entrate per la finanza pubblica;
 - sull'articolo 9, ed in particolare sul comma 1, la RT afferma che la disposizione, trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la tipologia di apparecchiature per le quali vige un divieto di immissione in commercio, determina pari o maggiori entrate per la finanza pubblica; il successivo comma 2 secondo la RT non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre i restanti commi da 3 a 7, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, sono disposizioni che

bilancio dello Stato.

L'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria (già contenuta all'articolo 13 del D.lgs. n. 26/2013) volta a specificare che dall'esecuzione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che tutte le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 19 prevede l'abrogazione del D.lgs. n. 26/2013, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

comportano maggiori entrate per la finanza pubblica;

- sull'articolo 10 la RT afferma che non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica (in quanto ripropone l'articolo 7 del D.lgs. n. 26/2013);
- sull'articolo 11, secondo la RT il comma 1 non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica, mentre il comma 2 comporta maggiori entrate per la finanza pubblica;
- sull'articolo 12, la RT afferma che, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, i commi 1 e 2 determinano maggiori entrate per la finanza pubblica;
- sull'articolo 13, secondo la RT i commi da 1 a 3, in quanto dispongono nuove fattispecie sanzionatorie, determinano maggiori entrate per la finanza pubblica, mentre, il comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- sull'articolo 14, la RT afferma che, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, le norme in esso contenute comportano maggiori entrate per la finanza pubblica;
- sull'articolo 15, secondo la RT: il comma 1 non determina alcuna variazione di entrate per la finanza pubblica (in quanto ripropone l'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 26/2013); i commi da 2 a 6, trattandosi di nuove fattispecie sanzionatorie, comportano maggiori entrate per la finanza pubblica; il comma 7, trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che amplia la platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, comporta pari o maggiori entrate per la finanza pubblica;

La relazione tecnica, successivamente, descrive il contenuto degli articoli 16, 17 e 18, riportando, inoltre, una tabella riepilogativa e comparativa del confronto tra lo schema di decreto in esame e il D.lgs. n. 26/2013 in via di abrogazione. Inoltre, in merito ai profili finanziari introdotti dallo schema di decreto in esame e non previsti dal vigente D.lgs. n. 26/2013, vengono confrontate una serie di fattispecie sanzionatorie (si rinvia al testo della relazione). Alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alle diverse fattispecie, secondo la RT è possibile affermare che dal presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 18. Inoltre, considerato che si può ragionevolmente ipotizzare un decremento dei

procedimenti sanzionatori, atteso che la normativa europea dispone, al 2030, una riduzione dell'immissione in commercio di gas fluorurati a effetto serra ed apparecchiature contenenti tali gas fino al 21% rispetto al valore medio del 2009-2012, di fatto limitandone notevolmente l'impiego, la RT ritiene che non si avrà un incremento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti indicati all'articolo 16. Lo svolgimento di tali compiti sarà pertanto assicurato mediante le strutture già esistenti e le risorse umane disponibili, idonee e sufficienti per lo svolgimento delle attività ivi previste, senza che dall'attuazione del provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti (articolo 17, comma 1, della legge n. 689/1981, recante obbligo del rapporto).

Infine, la RT ricorda il contenuto dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, secondo cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie (articoli da 3 a 15) si rileva che la relazione tecnica afferma che dalla generalità delle disposizioni sono attese pari o maggiori entrate per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. La medesima relazione afferma altresì che da talune delle disposizioni potrebbero derivare minori entrate per la finanza pubblica (si tratta, in particolare, delle sanzioni previste all'art. 3, comma 3, e all'art. 4): in proposito, non si hanno osservazioni nel presupposto, sul quale va comunque acquisita conferma, che le entrate da sanzioni in materia di gas a effetto serra non siano scontate nei tendenziali.

Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni (articolo 16), non si hanno osservazioni in merito alle funzioni del Ministero dell'ambiente, in quanto le stesse sono già esercitate dalla medesima amministrazione a legislazione vigente. In merito all'avvalimento di altre amministrazioni da parte del Ministero, si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare corso ai relativi adempimenti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 94

Camera: Nota di verifica n. 138

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG107